

REGOLAMENTI SPECIFICI DELLE PRESTAZIONI

CHIANTIMUTUA – Associazione Assistenziale

A) - REGOLAMENTO DIARIE E SUSSIDI MEDICO-SANITARI

B) - REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

C) - REGOLAMENTO SOGGIORNI, VIAGGI ED INIZIATIVE CULTURALI

A) - REGOLAMENTO DIARIE E SUSSIDI MEDICO-SANITARI

ART. 1 – ASSISTITI

Le diarie e i sussidi di cui al presente regolamento sono prestati a favore dei Soci ordinari regolarmente iscritti a **CHIANTIMUTUA – ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE**.

I familiari dei Soci, così come definiti al punto 4. della Parte Generale del Regolamento delle Prestazioni (figli minori anche non conviventi con il Socio) sono esclusi dalle prestazioni di cui al presente regolamento, fatta eccezione per i sussidi medico-sanitari per le spese sanitarie di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della **tabella sussidi medico-sanitari** del successivo art. 2.

I Soci collettivi, così come definiti al secondo comma del punto 1. della Parte Generale del Regolamento delle Prestazioni, sono esclusi dalle diarie e sussidi di cui al presente regolamento. Per poter beneficiare delle prestazioni di cui al presente regolamento i Soci collettivi debbono iscriversi come Soci individuali, ciò al fine di rispettare il principio di uniformità di trattamento del rapporto associativo di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale.

ART. 2 – DIARIE E SUSSIDI MEDICO-SANITARI

CHIANTIMUTUA, in caso di ricovero in istituto di cura pubblico, accreditato o privato, reso necessario da malattia o infortunio, corrisponde le seguenti diarie giornaliere per persona/evento/anno:

TABELLA DIARIE

Tipo di ricovero	Diaria giornaliera	Massimale annuo
INFORTUNIO	30,00 €	600,00 €
MALATTIA	25,00 €	400,00 €

Le diarie innanzi riportate non sono estese ai familiari dei Soci e sono erogate per ogni giorno di degenza ad esclusione dei giorni di entrata e di uscita o di trasferimento ad altra struttura ospedaliera.

CHIANTIMUTUA eroga sussidi medico-sanitari per le spese sostenute dal Socio nei limiti di seguito indicati per le seguenti prestazioni dovute a malattia o infortunio:

TABELLA SUSSIDI MEDICO-SANITARI

	Prestazioni	Importo rimborsato	Massimale annuo (anno solare)	
1	Visite Mediche Specialistiche c/o convenzionati (esclusi odontoiatri)	30 % della fattura	100,00 €	
2	Esami ed accertamenti diagnostici c/o convenzionati	20% della fattura	100,00 €	
3	Cure fisioterapiche c/o convenzionati	A) Ante e post interventi chirurgici: 50% della fattura	150,00 €	150,00 €
		B) negli altri casi: 20% della fattura	100,00 €	
4	Visite oculistiche per i figli minori dei Soci c/o convenzionati	50% della fattura	20,00 €	
5	Servizio Taxi (solo da e per destinazioni in strutture medico/sanitarie convenzionate)	10% della fattura	100,00 €	

I sussidi medico-sanitari delle spese sostenute per le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 erogate a favore dei figli minori regolarmente dichiarati (vedi punto 4. della Parte Generale del Regolamento delle Prestazioni) sono dovuti a condizione che entrambi i genitori siano Soci di **CHIANTIMUTUA** ed entro i massimali per evento/anno di questi ultimi. Nei casi in cui uno dei genitori non sia presente, il Consiglio potrà valutare di ammettere all'estensione dei sussidi sanitari anche i figli minori con l'eventuale partecipazione alla Mutua di altri parenti entro il 2° grado e sempre nei limiti dei loro massimali.

Tutti i sussidi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono dovuti solo nel caso in cui le prestazioni siano richieste ad una struttura/operatore convenzionato del Network Sanitario COMIPA (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza) o direttamente da **CHIANTIMUTUA** e non rientrino tra le prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale, direttamente o tramite accreditamento. Nel caso in cui si utilizzino strutture/operatori non convenzionati i rimborsi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 non saranno dovuti.

Le diarie ed i sussidi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

Le diarie e i sussidi sono prestate indipendentemente dalle condizioni di salute degli Assistiti, pertanto sono dovuti anche nei casi di ricadute inerenti a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza delle garanzie.

ART. 3 – LIMITI ALLE DIARIE E SUSSIDI

Le diarie ed i sussidi non sono dovute se dipendenti da:

- le prestazioni mediche aventi esclusivamente finalità di controllo;
- le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio, in particolare artroprotesi e sostituzione di impianti protesici. In caso di intervento di correzione della miopia, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
- il parto naturale, il parto cesareo e l'aborto;
- le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto);
- la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
- il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- le cure per malattie degenerative del sistema nervoso (es.. morbo di Alzheimer, sclerosi multipla, morbo di Parkinson);
- le cure per stati patologici correlati dall'infezione HIV;
- le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interventi preprotesici e di implantologia. La presente esclusione è operante salvo nel caso di infortunio, caso in cui le richieste di rimborso (avanzate a questo titolo) devono essere accompagnate dal certificato di pronto soccorso ospedaliero o di analoga struttura ospedaliera da cui risulti il danno subito;
- gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
- gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
- gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assistito;
- i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
- i ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
- le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

Le diarie ed i sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo. La decorrenza di tale termine è richiesta anche per l'estensione ai familiari delle prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della **tabella rimborsi** dell'art. 2.

Per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio le diarie ed i sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **300esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

I Soci con età superiore ai 75 anni avranno diritto alle diarie e ai sussidi di cui al presente regolamento **dopo un anno** dall'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

Negli anni successivi al primo l'erogazione delle diarie e dei sussidi non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle prestazioni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate. I ricoveri, le visite specialistiche, gli esami ed accertamenti diagnostici e le altre assistenze previste eseguite durante il periodo di morosità non possono essere oggetto di diarie né di sussidi qualunque sia la causa del ritardato pagamento.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

La copertura ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione delle diarie e dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda a **CHIANTI MUTUA**.

La domanda di erogazione deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti da **CHIANTI MUTUA** e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito o altre modalità di pagamento. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso

Le richieste di erogazione devono pervenire alla Mutua entro 120 giorni dalla prestazione. Nessun rimborso spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

- La richiesta di erogazione della diaria ospedaliera per ricoveri dovuti a malattia o infortunio dovrà essere accompagnata da:

✓ *Documento in originale rilasciato dall'Ospedale, riportante la data di entrata ed uscita dalla struttura sanitaria e la malattia/infortunio che ha causato il ricovero. In caso di infortunio occorre allegare anche il verbale di infortunio che viene rilasciato su richiesta dall'Ospedale.*

- La richiesta di erogazione dei sussidi medico-sanitari di cui ai punti 1, 2, 3 lettera B e 4 dell'art. 2 del presente regolamento dovrà essere accompagnata da:

✓ *Prescrizione del medico riportante la patologia/infortunio che ha causato la richiesta di prestazione e la fattura in originale pagata per visite specialistiche, esami clinici e accertamenti diagnostici o cure fisioterapiche e riabilitative.*

Si precisa che, qualora sulla fattura della struttura operatore convenzionato non risulti distinto l'importo relativo ad una visita medico specialistica dall'importo relativo ad un contestuale accertamento diagnostico, l'intera prestazione sarà trattata come i sussidi previsti al punto 2 (Esami ed accertamenti diagnostici).

- La richiesta di erogazione per il rimborso delle cure fisioterapiche di cui al punto 3 lettera A dell'art. 2 del presente regolamento dovrà essere accompagnata da:

✓ Prescrizione del medico riportante la patologia/infortunio con conseguente severa limitazione funzionale di natura post traumatica o relativa a intervento chirurgico che ha causato la richiesta di cure e la fattura in originale pagata per le cure fisioterapiche e riabilitative..

- La richiesta di erogazione per il rimborso dei servizi di cui al punto 5 dell'art. 2 del presente regolamento dovrà essere accompagnata da:

✓ Fattura o documento in originale rilasciato dal prestatore del servizio per viaggi con mezzi: TAXI o noleggio con autista, allegando la documentazione medica comprovante che il servizio è stato erogato per raggiungere Istituti di cura per motivi di salute riguardanti l'avente diritto.

Il Socio deve consentire eventuali controlli medici disposti da **CHIANTI MUTUA** e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia/infortunio denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta rimborso, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di pagamento.

ART. 7 - GESTIONE MUTUALISTICA

In base alle risultanze di bilancio il Consiglio di Amministrazione ChiantiMutua apporterà variazioni alle condizioni previste nella presente normativa, compreso il contributo associativo annuale. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Socio che durante l'anno ha ottenuto il pagamento di diarie o sussidi da parte di **CHIANTI MUTUA** è tenuto a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso e quello successivo.

ART. 8 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione **CHIANTI MUTUA** e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla **CHIANTI MUTUA**, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

Regolamento in vigore dal 05/05/2014

B) - REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci ordinari regolarmente iscritti a **CHIANTI MUTUA**., ad eccezione dei Soci collettivi, così come definiti al secondo comma del punto 1. della Parte Generale del Regolamento delle Prestazioni. Per poter beneficiare dei sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento i Soci collettivi debbono iscriversi come Soci individuali, ciò al fine di rispettare il principio di uniformità di trattamento del rapporto associativo di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale.

ART. 2 - PRESTAZIONI

CHIANTI MUTUA, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum	Massimale annuo (anno solare)
1	Sussidio per i Nuovi Nati: per l'acquisto presso strutture convenzionate (farmacie, sanitari, etc.) di materiali e beni per la prima infanzia	Figli minorenni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione figlio 1°anno Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione figlio 1°anno Scuola Materna	Figli minorenni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio
4	Sussidio per l'acquisto di materiali per il figlio iscritto alla 1^ Elementare effettuato presso strutture convenzionate (cartolerie, etc.)	Figli minorenni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio
5	Sussidio per l'acquisto di libri di testo per il figlio iscritto alla 1^ classe Media Inferiore effettuato presso strutture convenzionate (cartolerie, librerie, etc.)	Figli minorenni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio
6	Sussidio per l'acquisto di libri di testo per il figlio iscritto alla 1^ classe Media Superiore effettuato presso strutture convenzionate (cartolerie, librerie, etc.)	Figli minorenni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio
7	Sussidio per iscrizione al 1° anno di Università	Figli minorenni di Soci o Soci Mutua under 30	50,00 €	Massimale annuo 50,00 €
8	Sussidio per l'acquisto nuovi occhiali o lenti a contatto da vista per figli minori dei Soci effettuato presso strutture convenzionate (ottici, etc.)	Figli minorenni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio
9	Sussidio per soggiorni terme, mare e monti presso le strutture convenzionate	Soci over 60 anni e Figli minorenni di Soci	50,00 €	Massimale annuo 50,00 €
10	Sussidio per attività sportiva agonistica giovanile presso società sportive convenzionate.	Figli da 5 a 15 anni di Soci	50,00 €	50,00 € per figlio

Presentando la relativa documentazione, l'importo dei sopraindicati contributi per nuovi nati, materiali scolastici, libri scolastici ed occhiali da vista (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) raddoppia a € 100,00 per i Soci che al momento della richiesta si trovano in **Cassa Integrazione.**

Le indennità sopra riportate sono erogate per anno al socio della Mutua e ai figli minori anche se non conviventi.

Per le prestazioni rivolte ai minori in fasce di età specifiche, s'intende che la prima età debba essere già compiuta e la seconda non ancora compiuta al momento della domanda di sussidio stesso.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa (scontrino/fattura intestata al socio ed autocertificazione dello stato di famiglia) previste per ogni singolo sussidio, e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

Le prestazioni sono dovute solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – LIMITI ALLE PRESTAZIONI

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino a concorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale, rilasciato dall'ente/esercente convenzionato.

Le prestazioni, inoltre, non sono dovute se dipendenti da:

- documenti di spesa non forniti in originale;
- presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

Le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo. Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle prestazioni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata da **CHIANTIMUTUA** attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio, fatta eccezione per i sussidi di cui ai punti 2,3,4,5,6 e 7 dell'art. 2 del presente regolamento che sono fruibili entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno al quale si riferiscono le prestazioni.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione delle prestazioni previste dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio a **CHIANTIMUTUA**.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti da **CHIANTIMUTUA** e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire a **CHIANTIMUTUA** entro **120 giorni dalla prestazione**. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

- La richiesta di sussidio per acquisto di materiali e beni per la prima infanzia dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale per l'infanzia ed il nominativo del figlio del socio.*

- La richiesta di sussidio per l'iscrizione del figlio del Socio al primo anno Asilo Nido dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato dall'Asilo Nido indicante l'iscrizione al primo anno del figlio del socio.*

- La richiesta di sussidio per l'iscrizione del figlio del Socio al primo anno Scuola Materna dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato dalla Scuola Materna indicante l'iscrizione al primo anno del figlio del socio.*

- La richiesta di sussidio per acquisto materiali ed accessori per la scuola per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Elementare dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria attinente all'attività scolastica.*

- La richiesta di sussidio per acquisto libri di testo per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media Inferiore o la classe prima Media Superiore dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto dei libri e testi scolastici.*

- La richiesta di sussidio per l'iscrizione del figlio minorenni del Socio o del Socio Mutua under 30 anni (non compiuti) al primo anno Università dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (attestazione di pagamento) relativa all'iscrizione al primo anno universitario.*

- La richiesta di sussidio per acquisto di nuovi occhiali o lenti a contatto da vista per i figli minori dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *prescrizione del medico oculista riportante la patologia che ha causato la necessità di occhiali da vista e il documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da ottico convenzionato indicante l'acquisto degli occhiali da vista.*

- La richiesta di ulteriore sussidio, previsto per i punti 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, spettante ai Soci che al momento della richiesta si trovano in cassa integrazione deve essere accompagnata da:

- ✓ *busta paga o eventuale altro documento attestante la situazione di cassa integrazione.*

- La richiesta di sussidio per soggiorni dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (ricevuta o fattura) rilasciato dalla struttura convenzionata dove ha soggiornato.*

- La richiesta di sussidio per attività sportiva agonistica giovanile dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (ricevuta o fattura) rilasciato dalla struttura convenzionata indicante l'iscrizione all'attività sportiva del figlio di età compresa tra gli 6 ed i 15 anni di Socio indicante il nominativo del minore.*

Per attività sportiva agonistica giovanile deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente (intera stagione, campionato, ecc.) in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (www.coni.it). L'erogazione del sussidio è pertanto subordinata alla presentazione di idonea documentazione della spesa sostenuta per l'attività sportiva agonistica come sopra indicata. Non rientrano nelle casistiche previste per il sussidio in questione le eventuali attività sportive, i corsi e quant'altro di solito praticato a livello individuale e saltuario.

I documenti fiscali (scontrini o fatture) allegati alle richieste di sussidio di cui ai punti 1-10 dell'art.2, devono attestare una spesa di importo uguale o superiore a quello del sussidio.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti da **CHIANTIMUTUA** e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 7 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO

Per "esercente convenzionato" si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore di **CHIANTIMUTUA** titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con **CHIANTIMUTUA**.

Con l'accordo stipulato tra "esercente convenzionato" e **CHIANTIMUTUA**, il Socio beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 8 - GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione di **CHIANTIMUTUA** apporgerà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Socio che durante l'anno ha ottenuto dei rimborsi da parte di **CHIANTIMUTUA** è tenuto a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso e quello successivo.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione di **CHIANTIMUTUA** e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione a **CHIANTIMUTUA**, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01/01/2016

C) - REGOLAMENTO SOGGIORNI, VIAGGI ED INIZIATIVE CULTURALI

ART. 1 – BENEFICIARI

Le prestazioni di cui al presente regolamento sono prestate in via ordinaria a favore dei Soci ordinari regolarmente iscritti a **CHIANTIMUTUA**. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che su singole iniziative possano partecipare anche non soci allo scopo di promuovere l'adesione alla Mutua.

ART. 2 - PRESTAZIONI

CHIANTIMUTUA, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, promuove attività nei settori della cultura e del tempo libero. A tal fine propone viaggi culturali e turistici a condizioni agevolate, organizza corsi di formazione, convegni ed altre iniziative educative volte ad elevare la cultura dei Soci e dei loro familiari. Il programma delle singole iniziative, denominato "Chiantinsieme", e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodico informativo.

ART. 3 – CRITERI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

1. Le prenotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - compilare correttamente in ogni sua parte e firmare la scheda di prenotazione (il partecipante sottoscrivendo la scheda di adesione autorizza anche il pagamento, tramite bonifico con addebito sul suo c/corrente, degli acconti e del saldo dovuti per l'iniziativa);
 - consegna della scheda entro e non oltre il termine di iscrizione indicato per ciascuna iniziativa, presso le Filiali della Banca ;
 - la scheda di prenotazione sarà in duplice copia, una per l'organizzazione e l'altra per il partecipante;
 - in caso di non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, il viaggio potrà non essere confermato;
 - in caso di esubero del numero minimo di partecipanti, le iscrizioni verranno accettate con riserva e confermate tenendo conto della data di iscrizione.
2. Per la parte normativa contrattuale si farà riferimento alle norme contenute nelle "condizioni generali di vendita" predisposte dall'Operatore responsabile dell'organizzazione del singolo viaggio e/o del servizio.
3. I programmi pubblicati potranno subire eventuali variazioni in conseguenza di esigenze tecnico-organizzative; tali variazioni saranno comunicate direttamente agli interessati. Gli stessi dovranno comunque, cinque giorni prima della partenza, contattare l'organizzazione per consegna documenti ed ultime eventuali informazioni.
4. Le quote sono soggette a possibili adeguamenti fino a 15 gg. prima della partenza (tariffe aeree, tasse aeroportuali, adeguamento carburante, cambio valuta, visti e tasse in genere, altro inerente)
5. In caso di rinuncia o impedimento verranno comunque addebitate le penali previste ed indicate nelle singole schede di prenotazione.
6. Solo all'atto della prenotazione del viaggio è possibile stipulare una polizza assicurativa "rischio annullamento" per cause di "forza maggiore" da parte del partecipante: direttamente con una propria compagnia o tramite quelle proposte per il viaggio dal Tour Operator o dall'Agenzia organizzatrice.
7. Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente nei confronti dell'Operatore responsabile dell'organizzazione del singolo viaggio.
8. Ulteriori informazioni relative ai programmi, ai documenti per l'espatrio e alle modalità di partecipazione, potranno essere richieste presso le Filiali o all'Ufficio **CHIANTIMUTUA**.

L'organizzazione delle iniziative "Chiantinsieme" è affidata ad operatori autorizzati nei casi e nei termini previsti dalla legge regionale n° 42 del 23.03.2002.

Per evitare la pubblicazione anticipata di cifre soltanto indicative, i prezzi delle iniziative in calendario saranno riportati sulle schede di adesione a disposizione presso le Filiali e sul sito www.chiantimutua.it.

Regolamento in vigore dal 05/05/2014
